



Nemi



Lanuvio



Genzano di Roma



Castel Gandolfo



Ariccia



Albano Laziale

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA NEL REGISTRO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM6.2

Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo,
Genzano, Lanuvio e Nemi

Premesso che la Regione Lazio:

- con D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016 ha approvato le linee guida per i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi di assistenza alla persona;
- con D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017 ha modificato l'allegato A alla D.G.R. n. 223/2016;
- ha ritenuto opportuno prevedere l'istituzione, presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, di un registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona, iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" al fine di:
 - a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;
 - b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona.

Premesso altresì che:

- il registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l'Ente;
- l'iscrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la condizione essenziale non solo per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona, in ordine alle prestazioni di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla legislazione vigente in materia, ma anche per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico al beneficiario da parte dell'ente pubblico, che deve scegliere il soggetto erogatore all'interno del registro.

1. REGISTRO DEI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Attraverso l'istituzione del Registro si intende perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da

assistere. Il Registro dei soggetti gestori dei servizi di assistenza alla persona, a livello di ambito territoriale prevede l'iscrizione dei soggetti del terzo settore ritenuti idonei ad erogare prestazioni nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende l'assistenza domiciliare a minori, persone con disabilità e anziani e il servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale, sulla base del possesso dei requisiti di seguito indicati .

Il Registro verrà suddiviso in apposite sezioni:

- Sez. 1) Minori;
- Sez. 2) Persone con Disabilità;
- Sez. 3) Anziani;
- Sez. 4) Persone in condizioni di grave disagio sociale.

Per le modalità specifiche di erogazione per tipologia di persone destinatarie del servizio si fa riferimento a quanto contenuto nella DGR 28/02/2017 n. 88.

2. SOGGETTI INTERESSATI

Possono iscriversi al Registro soggetti del terzo settore, individuati ai sensi della l.r. 11/2016, art. 39 comma 2 interessati a svolgere i servizi alla persona di assistenza domiciliare e di assistenza a persone in condizione di grave disagio sociale quali:

- a. le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
- b. le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
- c. le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- d. le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
- e. le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- f. le fondazioni;
- g. le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- h. gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- i. gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- k. gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- l. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
- 2) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
- 3) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al punto Figure professionali del paragrafo

B.1.1. "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio" *DELIBERA GINTA REGIONE LAZIO N. 88/2017*, e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;

- 4) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
- 5) dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire, la presa in carico delle persone destinatarie del servizio;
- 6) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
- 7) possesso di un'idonea sede operativa del servizio nel territorio di Roma e Provincia;
- 8) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- 9) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
- 10) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e socio sanitario;
- 11) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;
- 12) iscrizione Albo/Registri Regionali/C.C.I.A./Tribunale/Registro prefettizio.

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il **modello** allegato, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite tramite pec, dovranno **pervenire** al Comune di Albano Laziale Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 all'indirizzo pec : distretform6.2@comune.albanolaziale.rm.it oppure all'indirizzo indirizzoservizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it a partire dalla data odierna.

Le domande pervenute entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso verranno istruite entro la metà di Luglio del 2019, in ogni caso le domande potranno essere presentate in ogni momento dell'anno e verranno istruite dalla Cabina di Regia del Distretto Socio Sanitario RM 6.2 TRIMESTRALMENTE e successivamente inserite nel registro distrettuale che verrà pubblicato sul sito del Comune di Albano Laziale nella sezione amministrazione trasparente.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno i soggetti accreditati dovranno confermare il mantenimento dei requisiti pena l'automatica cancellazione.

5. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Qualora dalla valutazione dell'intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto erogatore dei servizi alla persona il Comune di Albano Laziale ne dispone la cancellazione dal registro.

La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d'ufficio qualora

vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione e previsti dal presente avviso o qualora i medesimi non vengano confermati entro la data riportata al precedente punto 4.
In ultimo la cancellazione dal registro può avvenire su richiesta espressa del soggetto interessato.

6. OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI NEL REGISTRO

Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale Capofila del Distretto RM 6.2 ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.
Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte sarà condizione di cancellazione dal Registro stesso.
Entro il 31 Dicembre di ogni anno i soggetti accreditati dovranno confermare il mantenimento dei requisiti pena l'automatica cancellazione.

**IL TITOLARE DELLA GESTIONE DEL REGISTRO E' IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
CAPOFILA DEL DISTRETTO RM6.2.**

Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare l'A.S. Responsabile del Procedimento Amministrativo Valentina Alberti al tel 06/93295440.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO RM 6.2
Francesco Centofante

IL SINDACO
Nicola Marini
